



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ALLEGATI, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013

Art. 10

Stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio con esclusione dei rifiuti di mercurio

1. Il presente articolo si applica allo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio, come definiti all'articolo 3, che non rientrano nella definizione di rifiuti di mercurio di cui all'articolo 11. 2. Ciascuna Parte adotta opportune misure per assicurare che lo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio destinati ad un utilizzo consentito ad una Parte nell'ambito della presente Convenzione avvenga in modo ecologicamente corretto, tenendo conto degli eventuali orientamenti e nel rispetto delle eventuali prescrizioni adottate ai sensi del paragrafo 3. 3. La Conferenza delle Parti adotta linee guida per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio, tenendo conto delle pertinenti linee guida messe a punto nell'ambito della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, nonché di altri orientamenti pertinenti. La Conferenza delle Parti può stabilire prescrizioni per lo stoccaggio temporaneo in un allegato aggiuntivo della presente Convenzione in conformita' all'articolo 27. 4. Le Parti cooperano, ove opportuno, tra loro e con le organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, al fine di rafforzare lo sviluppo di capacita' per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio in questione.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 134
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-134-2020/art-10>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it